



Consiglio Regionale
del Molise

corecom
MOLISE



Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE n.° 30 /2015

Oggetto: Controversia prot. 1400/COM/13 del 30/10/2013- Carriero [redacted], contro Telecom Italia S.p.a.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

Maria Rosaria La Marca

Il Direttore
Dott. Vincenzo Toma

Vincenzo Toma



IL DIRETTORE DEL
CO.RE.COM DELLA REGIONE MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *“Istituzione dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza di definizione dell’utente sig. Carriero presentata in data 30/10/2013 mediante il formulario GU14 assunta in medesima data al n.° di prot. 1400/COM/13 del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia S.p.a. relativa alle utenze telefoniche 3381527205 – 0874716815 – 0874481988.

VISTI gli atti del procedimento e il verbale di Udienza di definizione del 16/12/2013;

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile che è parte integrante del presente atto;



CONSIDERATO quanto segue:

LA POSIZIONE DELL' ISTANTE

Il sig. Carriero ¹ contesta alla società Telecom Italia S.p.a.:

- la mancata attivazione della nuova tariffazione prevista dal contratto "Impresa semplice" sottoscritto in data 07/12/2012 riguardante le utenze fisse;
- l'attribuzione di una diversa tariffazione all'utenza di telefonia mobile 3381527205 rispetto a quella prospettata oralmente dall'agente Telecom Italia con cui è stato sottoscritto il contratto sempre in data 07/12/2012;
- la mancata consegna dei contratti sottoscritti e mai inviati da Telecom Italia S.p.a. al proprio domicilio;
- il sig. Carriero richiede pertanto l'annullamento di tali contratti sottoscritti con Telecom Italia S.p.a. anche in relazione al mancato utilizzo delle sim card ad esso collegate e mai attivate dall'utente;

LA POSIZIONE DELL'OPERATORE

La società TelecomItalia S.p.a. in data 12 dicembre 2013 presenta memoria difensiva, prot. 1582/COM/13 del 12/12/2013, nella quale dichiarava che:

- in riferimento alle utenze in oggetto, non sono mai stati presentati reclami né scritti né vocali;
- l'offerta sottoscritta e richiesta è conforme al profilo tariffario prescelto e a quanto firmato, pertanto il sig. Carriero è stato informato riguardo al profilo richiesto e alle caratteristiche economiche del contratto attivato;
- e che pertanto nessuna responsabilità, quindi, può essere attribuita alla società.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

In data 16 dicembre 2013 alle ore 11.10 presso la sede del CO.RE.COM. Molise in via XXIV maggio n.130 Campobasso si teneva dunque l'udienza di definizione alla quale risultava presente la parte istante sig. Carriero ¹, e per la parte convenuta società Telecom Italia S.p.a l'avv. Di Pietro ¹ delega dell'avv. Nunzio ¹ (conferita con atto 13/12/2013 e allegata agli atti del procedimento).

Tutto ciò premesso,

si decide che l'istanza non può essere accolta come di seguito specificato:

- Le doglianze del sig. Carriero ¹, non risultano idoneamente supportate da validi elementi probatori né da reclami formalmente presentati alla società Telecom Italia S.p.a., né da disdette di nessun genere.

- Le utenze di telefonia fissa sono state utilizzate in maniera continuativa e i contratti sono stati sottoscritti regolarmente dall'utente.

- Si considera infine che la natura professionale del sig. Carriero [redacted] gli avrebbe certamente consentito di mettere in atto comportamenti propedeutici alla presentazione dell'istanza in oggetto, ma al contrario non si evincono elementi che possano giustificare idoneamente e tanto meno quantificare eventuali indennizzi;

DETERMINA


Di respingere l'istanza di definizione dell'utente sig. Carriero [redacted] presentata in data 30/10/2013 mediante il formulario GU14 assunta in medesima data al n.° 1400/COM/13 prot. del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia S.p.a.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, lì 7 ottobre 2015


IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dot. Vincenzo Toma



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura, ed è composta di n. 2... fogli, di cui 1... allegati che consistono in 2... facciate scritte compresa la presente.

Campobasso,

Il Direttore



Al Segretario Generale
del consiglio regionale del Molise
Dott. Vincenzo Toma
SEDE

ALLEGATO ALLA DEFINIZIONE
N. 30/2015

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica prot. 1400/COM/13 del 30/10/2013- Carriero - Telecom

In data 30/10/2013 il sig. Carriero Domenico ha presentato una istanza di definizione mediante il formulario GU14 assunta in medesima data al n.° 1400/COM/13 prot. del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia S.p.a. relativa alle utenze telefoniche 3381527205 – 0874716815 – 0874481988.

L'utente contesta alla società Telecom Italia S.p.A.:

- la mancata attivazione della nuova tariffazione prevista dal contratto "Impresa semplice" sottoscritto in data 07/12/2012 riguardante le utenze fisse;
- l'attribuzione di una diversa tariffazione all'utenza di telefonia mobile 3381527205 rispetto a quella prospettata oralmente dall'agente Telecom Italia con cui è stato sottoscritto il contratto sempre in data 07/12/2012;
- la mancata consegna dei contratti sottoscritti e mai inviati da Telecom Italia S.p.a. al proprio domicilio;
- il sig. Carriero richiede pertanto l'annullamento di tali contratti sottoscritti con Telecom Italia S.p.a. anche in relazione al mancato utilizzo delle sim card ad esso collegate e mai attivate dall'utente;

In data 7 novembre 2013 è stata notificata al ricorrente ed alla società Telecom Italia S.p.a. la data dell'udienza di definizione fissata per il 16 dicembre 2013 alle ore 10.30 presso la sede del CO.RE.COM. Molise in via XXIV maggio n.130 Campobasso;

La società TelecomItalia S.p.a. in data 12 dicembre 2013 presenta memoria difensiva, prot. 1582/COM/13 del 12/12/2013, nella quale dichiarava che:

- in riferimento alle utenze in oggetto, non sono mai stati presentati reclami né scritti né vocali;
- l'offerta sottoscritta e richiesta è conforme al profilo tariffario prescelto e a quanto firmato, pertanto il sig. Carriero Domenico è stato informato riguardo al profilo richiesto e alle caratteristiche economiche del contratto attivato;

In data 16 dicembre 2013 alle ore 11.10 presso la sede del CO.RE.COM. Molise in via XXIV maggio n.130 Campobasso si teneva dunque l'udienza di definizione alla quale risultava presente la parte istante sig. Carriero Domenico e per la parte convenuta società Telecom Italia S.p.a l'avv. Di Pietro Felicia su delega dell'avv. Nunzio Zaccaro (conferita con atto 13/12/2013 e allegata agli atti del procedimento).

Tutto ciò premesso,

si propone che l'istanza non venga accolta.

- in riferimento alle doglianze del sig. Carriero Domenico, considerato che le richieste non risultano idoneamente supportate da validi elementi probatori né da reclami formalmente presentati alla società Telecom Italia S.p.a., né da disdette di nessun genere;

- rilevato che le utenze di telefonia fissa sono state utilizzate in maniera continuativa e che i contratti sono stati sottoscritti regolarmente dall'utente;

- considerata infine la natura professionale del sig. Carriero che gli avrebbe certamente consentito di mettere in atto comportamenti propedeutici alla presentazione dell'istanza in oggetto, non si evincono elementi che possano giustificare idoneamente e tanto meno quantificare eventuali indennizzi;

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

